



Mr Hat è il tappo universale pensato per ridurre lo spreco di cibo domestico. Essendo realizzato in silicone è elastico e quindi, facilmente adattabile a diversi tipi di barattoli in vetro. Mr Hat è dotato di una valvola in ABS la quale, con l'aiuto di una pompetta, permette di estrarre l'aria in eccesso all'interno del barattolo rendendolo così sottovuoto. In questo modo i cibi all'interno del contenitore potranno essere conservati al meglio e per più tempo. I barattoli in vetro (al contrario dei contenitori in plastica) non rilasciano sostanze tossiche e sono quindi ideali per conservare il cibo sottovuoto. Progetto realizzato in collaborazione con Gabriele Arcarese e Giovanni Filardi.

Le copertine della nostra newsletter per l'anno 2020 sono dedicate ai progetti di Rebecca Bonino, giovane *product designer* cuneese, che ringraziamo per averci fornito i suoi concept progettuali. Laureata a luglio 2019 in Design del Prodotto presso lo IAAD – Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino, attualmente Rebecca vive e lavora a Manchester (<https://uk.linkedin.com/in/rebecca-bonino-66b417163>).

Commercialisti Cugnasco dr. Massimo m.cugnasco@studiocugnasco.it Coccarelli dr. Fernando f.coccarelli@studiocugnasco.it Collino dr. Giovanni g.collino@studiocugnasco.it Martini rag. Cristina c.martini@studiocugnasco.it Luciano dr. Davide d.luciano@studiocugnasco.it Cugnasco dr. Marianna mar.cugnasco@studiocugnasco.it Giusto dr. Davide d.giusto@studiocugnasco.it	Ufficio Contabilità Giordano Chiara Bruno Massimo Cavallera Nicolas Ferrero Tiziana Cravero Valentina Renaudo Mercedes	contabilita@studiocugnasco.it	Consulenza legale esterna Cugnasco Avv. Roberto
Consulenti del lavoro Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it	Segreteria Magliano Silvana Garino Marisa Dao Ormena Daniela Tardivo Elisa Dutto Giulia	segreteria@studiocugnasco.it	Strutture controllate ge.co@studiocugnasco.it Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust
Ufficio consulenza del lavoro paghe@studiocugnasco.it Bottasso Elisabeth Tonelli Danila			Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers - www.eurodefi.org Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" - www.il-trust-in-italia.it

<i>Temi del mese</i>	Pag.
L'assemblea condominiale in modalità "telematica"	3
Le principali novità del c.d. decreto "Ristori-bis"	5
<i>Tributi</i>	
Proroga secondo acconto imposte per alcuni soggetti residenti in zona rossa.....	7
Nuovo bonus locazioni per i soggetti residenti in zona rossa.....	7
Contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici.....	8
Sospensione di cartelle esattoriali e pagamenti fino al 31.12.2020.....	8
Chiarimenti in materia di superbonus del 110%.....	9
Detraibile l'Iva sui servizi di telefonia mobile ricaricabile.....	9
Locazioni brevi: la cedolare secca non si applica più se si affittano più di quattro appartamenti.....	10
Iva indetraibile per il cessionario se l'operazione è non imponibile.....	10
A partire dall'1.01.2021 il Regno Unito diventerà ufficialmente Stato Extracomunitario.....	10
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
L'amministratore non è responsabile per inopportune valutazioni economiche.....	11
Unitarietà della quota nelle operazioni di conferimento iniziale e di aumento di capitale.....	11
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
Le Entrate continuano a sostenere la tassazione proporzionale dell'atto di dotazione del trust.....	11
Conseguenze di un contratto di <i>escrow agreement</i> stipulato da società fiduciaria.....	12
<i>Finanziamenti e contributi</i>	
Contributo a fondo perduto per le reti d'impresa ed i consorzi.....	12
Contributo a fondo perduto per l'innovazione nella proprietà intellettuale.....	13
<i>Consulenza del lavoro</i>	
Divieto di licenziamento Decreto Ristori.....	13
Novità del Ddl di bilancio 2021 per la cassa integrazione.....	13
Esonero contributivo.....	14
Premio alla nascita.....	14
Incentivo "Io lavoro"	14
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	14
<i>Applicazioni utili</i>	
Fiverr – Freelance Services.....	15
<i>Scadenziario</i>	
Mese di dicembre.....	16

Numeri utili		Link utili		
Aliquote Irpef (1)	Cambio €/\$ (3)	1,1901	Agenzia delle Entrate e Catasto www.agenziaentrate.gov.it Ministero delle Finanze www.finanze.it Enea (pratiche 55%-65%) www.enea.it Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it Comune di Cuneo www.comune.cuneo.it Portale per ricerca indirizzi PEC www.inipec.gov.it	
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)		1,25 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	27 %	Indice ISTAT (5)		-0,4 %
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	38 %	Saggio di interesse legale (6)		0,05 %
- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	41 %	Tassi Euribor (7)		-0,516 %
- oltre 75.000,00	43 %	- 6 mesi		-0,491 %
		- 12 mesi		
Aliquota Ires (2)	24 %			
Aliquota Irap	3,9 %			
Cedolare secca canone concordato	10 %			
Cedolare secca ordinaria	21 %			

(1) A decorrere dall'1.01.2007
(2) A decorrere dall'1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 23.11.2020
(4) Vedi pagina 14
(5) Variazione % del mese di ottobre 2020 sul mese di ottobre 2019
(6) A decorrere dall'1.01.2020
(7) Aggiornati alla data del 23.11.2020, valuta del 25.11.2020, base 365

L'assemblea condominiale in modalità "telematica"

1. Abbiamo già avuto modo di tediare i pazienti lettori con la nostra idea che i piagnistei nei confronti del legislatore, che non saprebbe "più" scrivere le leggi, sono un segno di scarsa conoscenza della legislazione passata (che spesso non era meglio di quella odierna) e soprattutto un esercizio poco utile per chi, ogni giorno, quella legislazione si trova a doverla applicare.

Con riferimento però alla vicenda delle assemblee condominiali telematiche diventa quasi impossibile non cominciare a parlare della questione, se non stigmatizzando l'insipienza di coloro – e hanno nomi e cognomi, oltre a percepire non di rado emolumenti invidiabilissimi – che hanno ritenuto di aggiungere all'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile un comma che, invece di contribuire a rendere meno complicata la vita condominiale a coloro che vi si trovano a vivere in questo terribile periodo, lo ha inutilmente complicato.

Al punto che, subito dopo la novellazione, si è già approvato, da parte del senato (ma la sessione di bilancio appena avviata non fa presagire che lo stesso accadrà in tempi brevi alla camera) un nuovo comma che vuole correggere quello precedente (ma come si dirà a un intento buono non sembra corrispondere un altrettanto buon risultato).

Il legislatore del 2013 – mentre novellava la disciplina condominiale contenuta nel codice civile del 1942 – non aveva infatti pensato che le assemblee potessero essere tenute in via telematica, forse perché le piattaforme, ormai a tutti noi note, erano appena appena state progettate e nessuno le conosceva o forse perché si pensava che un dibattito non potesse svolgersi se non tra persone tutte presenti in un'unica sala.

L'assemblea nel condominio è infatti il luogo deputato dalla legge a risolvere i conflitti tra condomini, conflitti che, se è vero come è vero che *communio est mater discordiarum*, non possono essere risolti con lo scioglimento della comunione (in linea di principio non possibile) o con la cessione a terzi della quota millesimale.

Per le stesse ragioni che non hanno consigliato il legislatore, la previsione di un'assemblea a distanza si trova nei regolamenti condominiali disciplinata assai di rado.

La pandemia ci ha invece imposto di trovare modalità alternative agli incontri tra persone nello stesso luogo e, da parte di alcuni, si è cominciato a dubitare della legittimità di un incontro a distanza, temendo che la deliberazione assunta in tal guisa potesse ritenersi invalida.

Crediamo che si tratti di un timore non fondato: nessuno può ragionevolmente sostenere che il collegamento in remoto tra condomini non possa essere equiparato in tutto e per tutto a un'assemblea tenutasi in modalità tradizionale purché, questo sì, ciascuno sia in condizione di potervi prendere parte (cioè di collegarsi) e soprattutto di prendere la parola.

Il *proprium* di un collegio chiamato a deliberare è la possibilità data a tutti, dopo essere stati informati dell'argomento all'ordine del giorno, di intervenire e di confrontarsi. E le modalità telematiche, checché se ne voglia dire, non precludono in nulla tale possibilità, sempre che, si ripete, ciascun condomino sia addestrato a sufficienza per poter utilizzare le piattaforme e sia munito degli strumenti informatici e del collegamento necessario (il che invece non accade troppo spesso per ora).

Il legislatore del 2020, sollecitato da molti amministratori di condominio, ha ritenuto allora di prevedere che l'assemblea possa tenersi con modalità telematiche e, come si è detto, sin qui *nihil novi sub sole* perché, come detto, l'interpretazione già consentiva di pervenire a tale indicazione senza bisogno della novazione legislativa.

Questa ha tuttavia ritenuto di subordinare la validità delle deliberazioni assunte a distanza, al consenso unanime dei condòmini, anche quando la modalità telematica non fosse prevista nel regolamento.

Dal punto di vista pratico, questo equivale a rendere quasi impossibile l'assemblea con modalità telematiche, visto che si riconosce a ciascun condomino un potere di veto tale da costringere l'amministratore (quando vi sia) o i condomini a convocare l'assemblea in presenza, quando questa non sia resa impossibile dal confinamento (come sta accadendo per chi, come noi, si trova in "zona rossa"). Non potrà certamente sostenersi infatti che la partecipazione all'assemblea condominiale vada considerata motivo di interesse lavorativo o di salute. Negli altri casi, si favorisce lo spostamento (spesso del tutto inutile) delle persone (i condomini) e l'inevitabile assembramento di queste.

2. Con ogni probabilità, il legislatore (i.e. i magistrati addetti all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture) deve essere stato tratto in inganno, nel dettare una previsione tanto mal scritta da dover essere al più presto modificata, da un'interpretazione, presente nella giurisprudenza forense e in quella dottrinale,

non condivisibile quanto alla portata della regola (v. art. 72 disp. att. cod. civ.) che vuole non derogabili dal regolamento alcune previsioni, tra le quali proprio quella contenuta nell'art. 66 disp. att. cod. civ.

A nostro avviso, l'inderogabilità colà rinvenibile riguarda le previsioni regolamentari adottate a maggioranza non quelle che si è soliti indicare come convenzionali, ossia pattuite dall'unanimità dei condòmini.

Per questo si è ritenuto di prevedere che solamente l'unanime consenso possa consentire lo svolgimento dell'assemblea in forma telematica giacché per molti, in mancanza di indicazione espressa, quel potere non potrebbe essere riconosciuto ai condòmini.

Crediamo invece che le limitazioni al potere di modificare le regole legali, rinvenibile al citato art. 72 disp. att. cod. civ., riguardi soltanto il regolamento adottato dall'assemblea a maggioranza non certamente quello deliberato con il consenso di tutti i condòmini e, se è vero questo, allora la previsione dettata si rivela in sostanza inutile. Del resto, non si capisce proprio perché il consenso di tutti i condòmini non possa disciplinare la loro vita condominiale, anche se essa non si uniformi alle regole dettate dal legislatore.

Anche il riferimento al fatto che la modalità telematica sia prevista nel regolamento – il che, come detto, è sinora accaduto assai di rado – non convince, visto che, a nostro giudizio, un'assemblea è tale in quanto le persone vi sono state ritualmente convocate e vi possono esprimere la propria opinione e il proprio voto, se poi esse siano materialmente presenti in una sala o si trovino nel loro salotto di casa, nulla rileva, ci sembra.

Né può aver importanza il fatto che, in tale seconda ipotesi, il voto debba essere espresso inevitabilmente in maniera palese, visto che il voto segreto non è valido quando prestato nelle deliberazioni condominiali, neppure se riguardi singole persone, visto che diversamente non si potrebbe valutare la rilevanza di quel voto, quando sia stato espresso in maniera invalida (si pensi al conflitto di interessi) sulla deliberazione assunta.

Il vero unico problema non è quindi quello di introdurre una modifica al codice civile, anche perché in tal modo si fa credere che, al contrario di quanto a noi pare, le assemblee tenute in modalità a distanza non sarebbero valide salva diversa previsione regolamentare o unanime consenso dei condòmini.

Piuttosto si tratta di assicurare a tutti il diritto di partecipare e prendere la parola: il che – a causa dei ritardi tecnologici nella diffusione della banda larga e soprattutto della non adeguata preparazione tecnologica di molti (e non penso necessariamente alle persone più avanti negli anni) – spesso purtroppo non accade.

Come si sa, cambiare una disposizione costa al massimo qualche rimborso agli addetti agli uffici legislativi: intervenire sulla rete informatica e soprattutto sull'istruzione dei cittadini costa molto di più.

Da questo punto di vista, non ci convince neppure l'idea di modificare la previsione di cui abbiamo parlato sin qui prevedendo che l'assemblea può tenersi in via telematica “con il consenso della maggioranza dei condòmini”.

Non si precisa anzitutto se quel consenso debba essere espresso in un'apposita delibera di assemblea (ma a quel punto perché non adottarla con la maggioranza richiesta per modificare il regolamento?) oppure sia sufficiente un accordo manifestato anche al di fuori dell'assemblea e quindi senza il tipico contraddittorio che la caratterizza.

Soprattutto, se si vuole evitare l'assemblea in presenza a che cosa vale convocarla per deliberarvi che la si terrà in via telematica?

E che ne sarà di quella maggioranza davvero silenziosa perché non può accedere alla rete?

Anche una questione in fondo di portata modesta, come quella di cui ci siamo occupati, si è tramutata in un ampio non facile dibattito.

In tante altre sedi, le assemblee si sono svolte in modalità telematica e nessuno si è posto il problema di novellare le disposizioni, perché un'assemblea è tale purché i partecipanti vi possano partecipare (e appunto il problema è tutto e soltanto qui: ma non è un problema giuridico!).

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Le principali novità del c.d. decreto “Ristori-bis”

Con il DL 09.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 09.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il DL 149/2020 è entrato in vigore il 09.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione, tuttavia, per le numerose disposizioni in esso contenute sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità, con l’esclusione di quelle in materia di proroga degli acconti fiscali e di nuovo bonus locazioni, che sono oggetto di specifici articoli in questo notiziario.

Il DL 149/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Contributo a fondo perduto

L’art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto “Ristori”) ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto destinato “agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive”. A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati ed include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e, ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi, ecc). L’art. 1 del decreto in commento ha ampliato i codici ATECO che possono fruire del contributo, mediante la previsione di un nuovo Allegato 1 che sostituisce il precedente. A titolo esemplificativo, tra le nuove attività si segnalano gli Internet point, la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto, le attività di fotoreporter, le lavanderie industriali, i corsi di danza, i corsi sportivi e ricreativi, le attività dei musei, le biblioteche, ecc.

Resta ferma la condizione dal **calo del fatturato**, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019**. Il contributo spetta, anche in assenza di tale requisito, ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al DL 149/2020 che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (e che non l’abbiano restituito), il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato quello precedente.

Quanto alla sua determinazione, **l’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza**. Le quote percentuali (100%, 150%, 200% e 400%) sono definite per settore economico nell’Allegato 1 al DL 149/2020.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del “vecchio” contributo, quello nuovo è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020. Si ricorda che il “vecchio” contributo era determinato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 una percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000,00 euro; 15% se superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro; 10% se superiori a 1 milione e fino a 5 milioni).

Qualora si tratti di soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali previste nell’Allegato 1 agli importi minimi di 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi.

Per i soggetti che non avevano beneficiato del precedente, l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo a fondo perduto ex art. 25 commi 4, 5 e 6 del DL n. 34/2020. Con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%. In ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Per effetto dell’espresso richiamo all’art. 25, c. 7 del DL 34/2020, il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Abolizione seconda rata Imu del 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese

Per effetto dell’art. 5 del DL 149/2020, **non è dovuta la seconda rata dell’Imu per il 2020**, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. Regioni “rosse”, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del Covid-19, individuate con

ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 03.11.2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020.

L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività elencate nell'Allegato 2 al DL 149/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. 9 del DL 137/2020 (c.d. "Ristori") e dall'art. 78 del DL 104/2020 convertito (c.d. "Agosto").

Sospensione dei versamenti di novembre per Iva e ritenute su lavoro dipendente

L'art. 7 del c.d. DL "Ristori-bis" ha disposto la **sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre** 2020 relativi all'Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'Irpef operate in qualità di sostituti d'imposta.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, possono beneficiare della suddetta sospensione:

- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 03.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette "Regioni arancione" e "Regioni rosse";
- i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle suddette "Regioni rosse" e che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL "Ristori-bis", ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 16.03.2021** oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

Indennità a favore di collaboratori sportivi

L'art. 17 del DL 137/2020 ha riconosciuto, per il mese di novembre 2020, **un'indennità di 800,00 euro** in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità, l'art. 28 del DL 149/2020 ha disposto che si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31.10.2020 e non rinnovati.

Congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado

L'art. 13 del DL 149/2020 ha disposto, limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni "rosse"), il diritto a fruire di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti, genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza ai sensi del DPCM 03.11.2020, per l'intera durata di tale sospensione.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del DLgs. 151/2001, nonché la contribuzione figurativa.

La misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa non possa svolgersi in modalità agile.

Bonus baby-sitting

L'art. 14 del DL 149/2020 riconosce, limitatamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni "rosse"), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, il diritto a fruire di uno o più bonus per prestazioni di baby sitting effettuate nel periodo di tale sospensione. Il beneficio è riconosciuto in favore dei genitori lavoratori (anche affidatari) iscritti:

- alla Gestione separata Inps ex art. 2, c. 26 della L. 335/95;
- oppure alle gestioni speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri).

Il beneficio è erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis del DL 50/2017), nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro, è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1 co. 355 della L. 232/2016) e non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Proroga secondo acconto imposte per alcuni soggetti residenti in zona rossa

L'art. 6 del DL "Ristori-bis" estende la platea dei soggetti interessati dalla **proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d'imposta**, disposta originariamente dall'art. 98 del DL n. 104/2020. In base a tale disposizione è stata **differita al 30.04.2021** la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta 2020. Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (Ivie ed Ivafe), per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell'acconto. La possibilità di avvalersi della misura è tuttavia subordinata al possesso di due requisiti, l'uno soggettivo e l'altro legato all'andamento dell'attività. Riguardo al primo aspetto, destinatari del differimento sono soltanto i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

- **esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro.

Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario oppure quello di vantaggio, a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione;

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi per trasparenza, ossia i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti ed i soci di società di capitali trasparenti.

Relativamente al requisito oggettivo, invece, la proroga spetta soltanto a condizione che, **nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**. Su tale punto è intervenuto il DL "Ristori-bis" **eliminando**, in capo alle due seguenti categorie di soggetti, **la necessità di tale requisito** per beneficiare della proroga.

In particolare sono interessati dalle novità i soggetti ISA che, nel contempo:

- esercitano una delle **attività che sono state sospese** o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, individuate nell'Allegato 1 al DL n. 137/2020, come sostituito dall'art. 1, c. 1 del DL "Ristori-bis" e nell'Allegato 2 al medesimo DL;

- hanno il **domicilio fiscale o la sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3.11.2020 (si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. "zona rossa", allo stato attuale Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta).

Nuovo bonus locazioni per i soggetti residenti in zona rossa

Con l'approvazione del **Decreto c.d. "Ristori-bis"** emergono importanti novità sotto il profilo del **credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo**. In particolare l'art. 4 prevede che i soggetti operanti nei **settori indicati nell'Allegato 2 del Decreto** (principalmente commercianti al dettaglio e servizi degli istituti di bellezza e cura della persona), nonché le agenzie di viaggio e i tour operator, che **abbiano la sede operativa nelle c.d. "zone rosse"**, così individuate ai sensi del DPCM del 3.11.2020, possano godere, per i **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**, del credito d'imposta sui canoni di locazione, tra l'altro già introdotto dal Decreto c.d. "Ristori" per i settori della ristorazione, alberghiero, dei trasporti di linea, sportivo e degli eventi.

Con riferimento alle condizioni agevolative il credito spetta indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente, mentre dovrebbe restare operativa la condizione del **calo del fatturato di almeno il 50%** rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente. L'unica deroga al requisito del calo del fatturato riguarda i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.01.2019 e quelli aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere alla data del 31.01.2020. Per quanto riguarda la misura del credito, esso compete:

- **nella misura del 60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

- **nella misura del 30%** dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.

Infine, come anticipato, il Decreto “Ristori-bis”, modificando l’Allegato 1 del DL “Ristori”, ha l’effetto di ampliare la platea di soggetti destinatari del credito d’imposta previsto da tale provvedimento. In breve, vengono aggiunti una ventina di codici Ateco a quelli già previsti dall’Allegato 1 al DL “Ristori”. Si rammenta che questi ultimi soggetti godono del credito d’imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, senza limiti di ricavi, ovunque abbiano la propria sede operativa.

Contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici

A partire dallo scorso 18 novembre e **fino al 14.01.2021** è possibile presentare domanda per il contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico con unità locale operativa nei centri storici, ai sensi dell’art. 59 del decreto di agosto (DL 104/2020).

I “centri storici” citati dalla disposizione sono quelli situati nelle zone A di una lista di Comuni individuati in base alle presenze turistiche di cittadini stranieri registrate ai fini statistici dalle pubbliche amministrazioni. I Comuni interessati sono: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **giugno 2020** è **inferiore ai due terzi** dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **giugno 2019**. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.07.2019 il contributo spetta in ogni caso. L’ammontare del contributo, che non può essere superiore a 150.000 euro, è determinato applicando, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quelli del mese di giugno 2019, le seguenti percentuali:

- 15%** se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 **non superano i 400.000 euro**;
- 10%** se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 **sono compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro**;
- 5%** se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 **sono superiori ad 1.000.000 di euro**.

Viene in ogni caso garantito un **contributo minimo** di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo non è cumulabile con quello di cui all’art. 58 del medesimo decreto (il c.d. fondo per la filiera della ristorazione).

L’istanza può essere presentata esclusivamente in modalità elettronica mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere inviata da un intermediario abilitato con delega alla consultazione del suddetto portale.

Nel lasso di tempo previsto per la presentazione delle istanze, in caso di errore di presentazione è possibile inviare una nuova istanza; l’ultima istanza trasmessa nel periodo sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è già stato eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile inoltre presentare una “rinuncia” all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Detta rinuncia può essere trasmessa anche in data successiva al termine di presentazione delle istanze.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente segnalato nell’istanza con indicazione del relativo IBAN, che deve essere intestato al soggetto richiedente.

Sospensione di cartelle esattoriali e pagamenti fino al 31.12.2020

Vista la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, l’art. 1 del DL n. 129/2020 **ha prorogato sino a fine anno**:

- i termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione;
- il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Più precisamente viene previsto che, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, risultano **sospesi i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo **dall’8.03.2020 al 31.12.2020**, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione **entro il 31.01.2021**, mentre non si procede al rimborso di quanto già versato. Per completezza si precisa che il differimento del termine finale di sospensione interessa anche gli accertamenti esecutivi, ai sensi dell’art. 29 del DL n. 78/2010, gli avvisi di accertamento in materia doganale, le ingiunzioni degli enti territoriali ed i nuovi accertamenti esecutivi per tributi locali. È altresì previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8.03.2020 ed ai provvedimenti di

accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.12.2020, gli effetti derivanti dalla decadenza del beneficio di rateazione si determinano, in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di **dieci rate anche non consecutive**.

Chiarimenti in materia di superbonus del 110%

Con la risposta all'interpello n. 538 del 9.11.2020 sono stati forniti nuovi importanti chiarimenti in materia di superbonus del 110%. Il caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate è quello di un soggetto, comproprietario con il coniuge di un'unità immobiliare C/2, che intende convertire in abitativo attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia. A tal fine è stato richiesto il Permesso di Costruire con cambio d'uso a fini abitativi e miglioramento della classe di rischio sismico ed è stata presentata l'asseverazione con la quale è stata attestata, per effetto del programmato intervento, la riduzione del rischio sismico di almeno due classi. Sul lato nord della facciata esterna dell'edificio, costituita da un muro di pietra antico, dovrà essere effettuato invece un intervento di risanamento e di restauro conservativo, per il quale il contribuente vorrebbe fruire del bonus facciate.

Per quanto riguarda l'intervento di miglioramento sismico prospettato viene osservato che **risulta possibile fruire della detrazione d'imposta** nel caso di lavori che comportino il **cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo** e questo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici che rientrano nell'ambito del superbonus del 110%.

Importante è poi la precisazione in relazione alla possibilità di fruire del bonus facciate per la parte di intervento che interessa la facciata di pietra antica. Viene innanzitutto evidenziato come il superbonus spetti, chiaramente nei limiti di spesa previsti, anche per le spese sostenute in relazione ad interventi collegati a quelli agevolabili, necessari per il completamento della ristrutturazione dell'edificio. Nel caso di specie, per poter beneficiare autonomamente del bonus facciate, il contribuente deve fornire dimostrazione del fatto che **l'intervento sulla facciata sia autonomo** e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico, contabilizzando distintamente le spese ad esso riconducibili. Non si può quindi scegliere di fruire anche del bonus facciate per il semplice fatto che il limite di spesa previsto per il sismabonus non è capiente.

Infine l'Agenzia delle Entrate ha fissato in **due il numero massimo di stati avanzamento lavori** per i quali si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, osservando che ciascuno stato di avanzamento debba riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento complessivo. Per verificare il raggiungimento di tale soglia non si deve considerare il limite di spesa ammesso, vale a dire l'importo di 96.000 euro, come aveva suggerito l'istante, quanto piuttosto l'ammontare del costo dei lavori agevolabili stimato in fase di progetto, che deve essere rapportato a quelli corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori.

Detraibile l'Iva sui servizi di telefonia mobile ricaricabile

L'Agenzia delle Entrate, con un'interpretazione innovativa ottenuta sulla base di chiarimenti chiesti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, afferma, nella risoluzione n. 69 del 22.10.2020, che **l'Iva esposta nelle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi utilizzatori può essere oggetto di detrazione**.

La fornitura di tali servizi è soggetta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 74, c. 1, lett. d) del DPR n. 633/1972, **al sistema c.d. "monofase"**. Questo particolare regime Iva prevede che l'imposta, in deroga alle disposizioni ordinarie, venga assolta dall'operatore che si trova a monte della catena di produzione e distribuzione del servizio, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente. Le successive operazioni, che si concretizzano di fatto nella mera distribuzione, sono considerate fuori dal campo di applicazione dell'Iva. Nelle fatture rilasciate dal gestore telefonico l'Iva non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo, salvo che il servizio sia prestato direttamente dal titolare della concessione verso un esercente attività di impresa, arti o professioni utilizzatore. La questione relativa alla possibile detraibilità dell'Iva esposta in fattura è stata posta da una società, la quale ha sottoscritto un contratto con un operatore telefonico per la fornitura di servizi di telefonia ricaricabile soggetti al regime speciale monofase. Detta società teneva a precisare che le carte Sim ricaricabili venivano acquistate non per la successiva rivendita, bensì per essere utilizzate da parte dei propri dipendenti. Nella risposta l'Agenzia delle Entrate richiama le disposizioni di cui all'art. 74, c. 1, lett. d) del DPR n. 633/1972, che derogano all'ordinario sistema di funzionamento dell'imposta, basato sul meccanismo di rivalsa e detrazione nei diversi passaggi della filiera, fino alla fase del consumo finale. Tuttavia, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la disposizione dell'art. 4 del DM n.

366/2000 tiene conto del fatto che la deroga ai criteri generali, adottata al fine di semplificare la riscossione dell'imposta e di evitare frodi ed evasioni fiscali, deve essere interpretata restrittivamente. In questo senso l'esposizione dell'Iva in fattura è prevista soltanto laddove la fatturazione avvenga nei confronti di un soggetto passivo utilizzatore finale, senza che siano attivati i vari passaggi della catena distributiva, che costituiscono il presupposto per operare la deroga. Dunque, secondo l'Amministrazione Finanziaria, pur restando l'operazione compresa nell'ambito applicativo dell'articolo 74 è operante, nel caso di specie, il meccanismo di rivalsa e detrazione dell'imposta. In caso contrario non verrebbe rispettato il principio di neutralità dell'Iva, più volte richiamato dalla Corte di Giustizia europea.

Locazioni brevi: la cedolare secca non si applica più se si affittano più di quattro appartamenti

Il disegno di legge di bilancio prevede che, in caso di locazione breve come l'airbnb, l'affitto di più di quattro appartamenti sia considerato attività imprenditoriale, con il conseguente obbligo di richiesta del numero di partita Iva e di tassazione in regime ordinario Irpef. A decorrere dal 2021 cambia pertanto il regime di tassazione per i proprietari che affittano, anche per una sola notte dell'anno, cinque o più appartamenti diversi. Di conseguenza il proprietario che affitta in locazione breve fino a quattro appartamenti continua a pagare il 22% di imposta cedolare secca. La nuova disposizione si applica anche ai contratti stipulati con l'intermediazione delle agenzie immobiliari. Sono previsti, ai fini dei relativi controlli dell'applicazione della nuova tassazione, un censimento degli affitti brevi e facilitazioni nell'acquisizione di dati dalle Regioni e dalla banca dati istituita presso i Beni culturali.

Iva indetraibile per il cessionario se l'operazione è non imponibile

La recente circolare della Guardia di Finanza recepisce alla lettera l'orientamento della sentenza 24289/2020 del 3.11.2020 della Corte di Cassazione nella quale è stato espressamente esclusa la possibilità del cessionario di procedere alla detrazione relativa ad una fattura in cui sia stata erroneamente addebitata l'Iva. Il cessionario ne avrebbe diritto solo nel caso l'errore commesso dal fornitore riguardasse l'applicazione di un'aliquota più alta di quella dovuta. Tale interpretazione è correlata alla modifica dell'articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997 effettuata con la legge di Bilancio 2018 la quale ha introdotto due diverse sanzioni:

- a) una fissa (compresa fra 250 euro e 10mila euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
- b) una del 90% (e non più 100%) dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Attenzione, pertanto, a rettificare in tempo le operazioni non imponibili, esenti o escluse da imposta trattate, per errore, come imponibili ai fini Iva per evitare la pesante conseguenza dovuta al recupero dell'Iva detratta e all'irrogazione di una sanzione di tipo proporzionale piuttosto che fissa.

L'interpretazione della Guardia di Finanza, cui sicuramente si adeguerà l'Agenzia delle Entrate, non si ritiene condivisibile in quanto, prima di tutto, queste operazioni non comportano danni per l'Erario in conseguenza del versamento dell'imposta da parte del fornitore, inoltre, nella sostanza, la situazione in cui è applicata l'imposta con un'aliquota superiore a quella dovuta non può dirsi diversa da quella in cui l'imposta è applicata, sebbene non dovuta, per altri motivi (non imponibilità, esenzione, ecc.). In entrambi i casi l'Iva è versata in eccesso e il discrimine tra una condotta illecita e l'altra non può essere la quantità di imposta erroneamente versata.

A partire dall'1.01.2021 il Regno Unito diventerà ufficialmente Stato Extracomunitario

Termina il 31.12.2020 il periodo di transizione ad ora in vigore con riferimento all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Dal prossimo anno pertanto il Regno Unito diventerà – anche ai fini dell'imposizione sui redditi – uno Stato Extracomunitario.

Fa **eccezione** a tale scenario solo la direttiva 2010/24/Ue in materia di recupero dei crediti tributari, diritto che viene garantito per ulteriori 5 anni dal termine del periodo di transizione e riguarda principalmente i crediti relativi ad importi divenuti esigibili prima del termine dell'anzidetto periodo, nonché i crediti relativi ad operazioni effettuate prima della fine di tale periodo ma i cui importi sono divenuti esigibili dopo.

L'amministratore non è responsabile per inopportune valutazioni economiche

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25056 depositata in data 9.11.2020, ha affermato il principio in base al quale l'amministratore di una società non è contrattualmente responsabile nei confronti della società amministrata per aver compiuto scelte economiche inopportune, nel caso di specie un'abnorme apertura di credito verso un cliente poi fallito, se nella valutazione di tali comportamenti è stata utilizzata la diligenza necessaria consistente nel reperimento di informazioni normalmente richieste per una simile decisione. In tal caso **non può parlarsi di inopportuna condotta, ma di errate scelte imprenditoriali.**

Nel caso concreto l'amministratore di una società aveva continuato a concedere credito ad un cliente già in grave ritardo con i pagamenti, confidando nella riscossione di tali crediti all'atto dell'effettuazione dei rimborsi da parte dell'ASL al creditore e nella fidejussione prestata dalla moglie del creditore stesso. La condotta dell'amministratore verso il creditore, poi fallito, configurava, secondo l'ex società amministrata, una fonte di responsabilità contrattuale, considerata l'assoluta irragionevolezza e l'abnorme apertura di credito verso un cliente notoriamente in difficoltà finanziaria. A ragione della propria tesi è stato inoltre evidenziato il trattamento di favore riservato al cliente in questione, poi fallito, rispetto agli accordi commerciali con le altre farmacie, per le quali le eccessive dilazioni comportavano uno stop ai rapporti commerciali e l'applicazione di adeguati interessi sui ritardati pagamenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, **l'insindacabilità della discrezionalità del merito delle scelte gestorie degli amministratori di società di capitali**, il cui limite è la ragionevolezza; per cui si ha responsabilità degli amministratori ogni qualvolta essi non abbiano adottato le cautele necessarie nel compimento delle attività loro demandate, non avendo corredato le proprie scelte con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. La Corte di Cassazione ribadisce in ogni caso che l'insindacabilità delle scelte di gestione non è priva di limiti, dovendo sempre l'amministratore prendere le decisioni senza omettere quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità necessarie ad apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Unitarietà della quota nelle operazioni di conferimento iniziale e di aumento di capitale

La Corte di Cassazione nella sentenza 21.1.2020 n. 1185 ha affermato che, nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso dalla società, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società. Pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota. Il Tribunale di Roma con sentenza 3.9.2020 n. 11887 ha stabilito che si tratta di un caso diverso da quello in cui l'inadempimento dovesse registrarsi nel versamento del capitale in sede di costituzione della società, nel qual caso il socio va escluso dalla società. La quota, infatti, è da considerare nel contesto di diverse "operazioni unitarie": la sottoscrizione ed il versamento in sede di costituzione della società, da un lato, e la sottoscrizione ed il versamento in sede di aumento di capitale, dall'altro. In ciascuna di tali "operazioni unitarie", l'annullamento della quota deve essere integrale e non può essere ulteriormente frazionato al suo interno.

Trust e attività fiduciaria

Le Entrate continuano a sostenere la tassazione proporzionale dell'atto di dotazione del trust

Nonostante più di quaranta sentenze emesse dalla Cassazione, a partire dal giugno 2019, e un imponente numero di decisioni adottate dalla giurisprudenza di merito, con riferimento al fatto che l'intestazione di beni e diritti al trustee (e, a maggior ragione, l'autodichiarazione del trust senza alcun trasferimento di beni e

Trust e attività fiduciaria

diritti) non comporta un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, ma dà luogo ad una situazione temporanea, finalizzata esclusivamente all'attuazione del programma del trust delineato dal disponente nell'atto istitutivo, la Dre Lombardia, rispondendo ad un interpellato ha recentemente ribadito la tesi sostenuta da tempo, ossia che l'istituzione di un vincolo di destinazione rappresenta un presupposto impositivo dell'imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente dell'8% e del 3%. La telenovela pertanto continua.

Conseguenze di un contratto di *escrow agreement* stipulato da società fiduciaria

Con un'ordinanza emessa il 19 luglio 2018 il Tribunale di Milano si è pronunciato su di un caso particolare riguardante una società fiduciaria.

Due soggetti, tra di loro in contenzioso, avevano concluso un contratto di deposito e mandato irrevocabile (contratto di *escrow*) con una società fiduciaria affidandole in custodia delle azioni, che la fiduciaria avrebbe dovuto trasferire ad una delle parti al verificarsi di determinate condizioni.

Essendo sorta un'ulteriore controversia tra le parti in causa in merito al verificarsi delle predette condizioni, entrambe hanno chiesto alla fiduciaria la consegna delle azioni, mettendo ovviamente la stessa nell'impossibilità di adempiere al proprio impegno.

La fiduciaria ha pertanto promosso sequestro liberatorio ai sensi dell'art. 687 c.p.c. delle azioni in *escrow*, chiedendo la liberazione dall'obbligo di trasferimento delle stesse e conseguentemente l'adozione degli opportuni provvedimenti in ordine alla loro custodia. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione della misura del sequestro, consentendo alla fiduciaria di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale trasferimento ad una delle parti contendenti che fosse successivamente risultata non legittimata a riceverle.

La giurisprudenza si è già pronunciata in passato sul sequestro liberatorio affermando che ha lo scopo di salvaguardare il debitore da ulteriori effetti negativi legati all'adempimento della sua prestazione, ogni qual volta egli voglia adempiere ma, per cause indipendenti dalla sua volontà, non lo possa fare. Onde evitare che il debitore subisca un pregiudizio senza sua colpa egli potrà avvalersi dell'istituto giuridico del sequestro liberatorio, quale forma particolare di adempimento.

La pronuncia in commento risulta ulteriormente interessante in quanto ha nominato quale custode delle azioni la stessa società fiduciaria, essendo essa operatore specializzato nel settore, ritenuto altresì soggetto affidabile dagli stessi litiganti, come dimostra la stipula del contratto di *escrow*. Alla fiduciaria/custode sono stati attribuiti i poteri di legge di cui all'art. 2352 cod. civ., tra cui il diritto di voto nell'assemblea dei soci, da esercitarsi sentite le parti in causa e tenuto conto dei loro interessi.

Finanziamenti e contributi

Contributo a fondo perduto per le reti d'impresa ed i consorzi

La Camera di Commercio di Cuneo ha deliberato l'apertura di un bando per favorire la **costituzione e la promozione di reti d'impresa e consorzi** nell'ambito del territorio provinciale. Sono ammessi a partecipare alla misura:

- i raggruppamenti di imprese, con capofila e maggioranza delle imprese aderenti aventi sede legale e/o unità operativa in Provincia di Cuneo, costituiti in forma di contratto di rete;
- i consorzi, con maggioranza delle imprese aderenti aventi sede legale e/o unità operativa in Provincia di Cuneo, con l'esclusione dei consorzi agricoli, turistici e centri commerciali naturali, già beneficiari di bandi specifici.

Tutte le imprese aderenti dovranno essere regolarmente iscritte al Registro Imprese, in regola con il pagamento del diritto annuale ed attive al momento della liquidazione del contributo. Per l'ottenimento del contributo da parte delle reti di nuova costituzione è necessario che la **sottoscrizione del contratto di rete avvenga entro il 31.12.2020** e che il suo effettivo deposito al Registro Imprese avvenga in relazione a tutte le posizioni delle singole imprese partecipanti. Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate nel periodo compreso **tra l'1.07.2020 ed il 31.12.2020** relative a:

- spese consulenziali e professionali finalizzate alla costituzione della rete di imprese o di consorzi,
- realizzazione di siti internet in almeno una lingua straniera;

- campagne materiale pubblicitario, con esclusione delle sponsorizzazioni;
- organizzazione e partecipazione ad eventi, fiere, mostre o rassegne di rilevanza nazionale o internazionale in Italia o all'estero.

Le spese, al netto di Iva, complessivamente sostenute dovranno essere comprese tra l'ammontare minimo di 1.500 euro e quello massimo di 4.000 euro per rete/consorzio. Il contributo camerale sarà **pari al 30% delle spese ammissibili**, mentre le domande potranno essere presentate **entro e non oltre l'1.02.2021**.

Contributo a fondo perduto per l'innovazione nella proprietà intellettuale

La Camera di Commercio di Cuneo ha deliberato l'apertura di un bando a favore delle imprese che investono su servizi di gestione della proprietà intellettuale relativi a marchi e brevetti. Sono ammesse alla misura le imprese aventi sede locale o unità operativa in Provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al registro Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale. L'impresa dovrà risultare attiva alla data di liquidazione del contributo. Non possono partecipare al bando le imprese beneficiarie della medesima misura nell'anno 2019, quelle sottoposte a procedure concorsuali, quelle in liquidazione e quelle che hanno in corso una fornitura di beni o servizi a favore della Camera di Commercio di Cuneo, per tutta la durata della fornitura. Sono ammesse al contributo le spese sostenute e fatturate nel periodo compreso **tra l'1.07.2020 ed il 31.12.2020** aventi ad oggetto:

- la progettazione del marchio;
- l'assistenza per la concessione in licenza del marchio, comprese le ricerche per il suo deposito e gli eventuali costi per una sua estensione comunitaria o internazionale;
- l'analisi e la consulenza circa la brevettabilità di un prodotto, di un modello o di un design;
- le tasse di deposito di marchi e brevetti.

Le spese, al netto di Iva, dovranno essere comprese tra i 700 euro ed i 1.500 euro per i marchi e tra 1.500 euro e 3.000 euro per i brevetti e dovranno risultare pagate al momento dell'invio della domanda. Il contributo sarà **pari al 30% delle spese ammissibili**, mentre le domande potranno essere presentate **entro e non oltre l'1.02.2021**.

Consulenza del lavoro

Divieto di licenziamento Decreto Ristori

Il divieto di licenziamento per motivi economici è stato prorogato dal Decreto n. 137/2020 (c.d. decreto "Ristori") al 31.1.2021 con le stesse eccezioni disposte dal DL 104/2020.

Tra i licenziamenti esclusi dal divieto rientrano quelli per motivi disciplinari, quelli intimati in caso di superamento del periodo di comporto, nonché quelli dei lavoratori che possono essere licenziati ad nutum (tra cui i lavoratori domestici).

È stata inoltre ipotizzata la possibilità di stipulare con il lavoratore un accordo individuale in sede protetta avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro a titolo transattivo con rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento. Sia l'accordo sindacale sia le risoluzioni consensuali dovranno essere sottoscritti entro il 31.1.2021; secondo alcune interpretazioni, non vi è comunque un espresso divieto affinché nell'accordo di risoluzione venga fissata una data di cessazione del rapporto differita.

Novità del Ddl di bilancio 2021 per la cassa integrazione

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2021 emergono diversi interventi in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

In particolare, i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 sarebbero riconosciuti anche per il prossimo anno per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo tra il 1.1.2021 e il 31.3.2021 per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e nel periodo ricompreso tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa in deroga.

Per quanto riguarda invece i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il Ddl prevede la proroga per gli anni 2021-2022 della misura ex art. 44 del DL 109/2018, con cui si concede, alle imprese che cessano

Consulenza del lavoro

l'attività, un intervento di cassa integrazione straordinaria finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi.

Esonero contributivo

L'articolo 27 del DL 104/2020 riconosce in favore dei datori di lavoro privati, esclusi quelli agricoli e domestici, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% (eccetto i premi Inail), per il periodo compreso tra l'1.10.2020 e il 31.12.2020.

L'agevolazione spetta solamente nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Come precisato dall'Inps con la circolare n. 122/2020, viene considerata sede di lavoro l'unità operativa presso cui sono denunciati in UniEmens i lavoratori.

Premio alla nascita

L'Inps, con il messaggio n. 4252 del 13.11.2020 ha dato precisazioni con riguardo alle domande di premio alla nascita in caso di gravidanze plurime e affidamento o adozioni plurimi. In caso di gravidanza plurima, la madre può presentare domanda:

- al compimento del 7° mese di gravidanza, ottenendo la liquidazione di una quota pari a 800,00 euro. Dopo il parto gemellare, per ottenere le altre quote, dovrà presentare un'altra domanda indicando i dati relativi a tutti i gemelli (c.d. "doppia domanda");
- direttamente dopo il parto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli. In tal caso, saranno corrisposte tante quote da 800,00 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda.

Per gli affidamenti e/o le adozioni plurime, anche gemellari, spettano tante quote da 800,00 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e, comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento.

Incentivo "Io lavoro"

È stato reso operativo l'incentivo "Io Lavoro" gestito dall'Anpal, valido per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e rivolto alle imprese che assumono disoccupati fino a 25 anni e di età superiore se rientranti nella categoria di "lavoratori svantaggiati". L'Inps (circolare n. 124/20) illustra quali sono i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori beneficiari, l'assetto e misura dell'agevolazione, le condizioni di spettanza e il coordinamento con altri benefici. In particolare si fa presente che l'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, la circolare chiarisce che i datori di lavoro devono presentare l'istanza telematica preliminare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "Io Lavoro".


L'Inps dovrà verificare i requisiti e la presenza delle risorse economiche e, successivamente, ottenuta l'approvazione da parte dell'Istituto, il datore di lavoro avrà tempo dieci giorni per effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione. L'esonero è cumulabile con l'incentivo previsto per le assunzioni di soggetti aventi diritto al reddito di cittadinanza e con l'esonero per l'assunzione di giovani under 35 anni entro il tetto di 8.060 euro annui.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 ed il 14 novembre 2020, è pari all'1,25 %.

Anche quest'anno questa sezione accoglie ogni mese un suggerimento relativo ad alcune interessanti applicazioni, utili sia per il lavoro, sia in ambito quotidiano, scaricabili ed utilizzabili tramite smartphone o tablet.

Fiverr – Freelance Services



Descrizione

Fiverr è la community di liberi professionisti digitali più economica ed efficiente al mondo. Utilizzando l'app si accede infatti al principale mercato online per i servizi di freelance digitali.

Questa applicazione mette in contatto gli imprenditori con un bacino di liberi professionisti creativi che eseguono un lavoro di qualità su richiesta; permette di abbattere le barriere lavorative, consultando le varie opzioni, effettuando ordini e ricevendo aggiornamenti, sempre e ovunque.

È uno strumento per imprenditori ed imprese che hanno bisogno di una varietà di servizi per costruire la propria attività da zero, o di un esperto per completare un lavoro al meglio: non importa dove si trovino, di quale servizio abbiano bisogno, o con quale scadenza e budget stiano lavorando, accedendo a Fiverr possono trovare il giusto freelance, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno (hai bisogno di fare qualcosa durante la notte? Chiedi a un freelance di tutto il mondo di consegnare il progetto prima di svegliarti.)

Di contro questa app consente altresì ai liberi professionisti di accedere ad un pool in continua crescita di imprenditori e aziende globali affamate di nuovi talenti; di farsi notare aumentando la propria visibilità nel mercato digitale; di ottenere più ordini con disponibilità mobile migliorando la qualità del servizio, le valutazioni e il tasso di risposta.

Scadenziario mese di dicembre

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Giovedì 10	Tributi, contributi e altre entrate	Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla c.d. "rottamazione-ter" o al c.d. "saldo e stralcio"	Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nell'anno 2020.
Giovedì 10	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitute	Sostituti d'imposta	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia dell'Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2020", relative al 2019, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.
Giovedì 10	Imposte dirette	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2020.
Mercoledì 16	Imu	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per il versamento del saldo dell'Imu dovuta per l'anno 2020
Mercoledì 16	Imu	Enti non commerciali	Termine per il versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019.
Mercoledì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Mercoledì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. Tfr).
Mercoledì 16	Iva	Soggetti con partita Iva - Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Mercoledì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Domenica 20	Canone Rai	Persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio postale, l'autocertificazione, con effetto per l'anno 2021, riguardante: -la non detenzione di un apparecchio televisivo.
Lunedì 28	Iva	Soggetti con partita Iva	Versamento dell'acconto Iva.
Lunedì 28	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Giovedì 31	Imu	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs.504/92	Termine per presentare la dichiarazione Imu relativa all'anno 2019, qualora obbligatoria.
Giovedì 31	Imu e tasi	Enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs.504/92	Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione Imu/Tasi relativa all'anno 2019, qualora obbligatoria.
Giovedì 31	Irpef	Persone fisiche che versano contributi o premi di previdenza complementare	Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi.
Giovedì 31	Imposta sostitutiva sui capital gain	Contribuenti soggetti al capital gain	Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio amministrato" ai fini del capital gain, in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati.
Giovedì 31	Contributo Albo autotrasportatori	Persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi	Versamento della quota, per l'anno 2021, con le previste modalità.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.